



Ministero
delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SECONDA RIUNIONE – 1° e 28 marzo 2006 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 6

D. Si presenta il caso di una società consortile partecipata al 50% da università pubbliche (16,6% per ciascuna università), all'8% da un Comune con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, all'8% da una Camera di Commercio, al 3% dal Consorzio provinciale per il parco scientifico e tecnologico, e per le restanti quote da imprese private tutte rientranti nella nuova definizione di PMI.

Si chiede quale sia, tra le seguenti, la corretta modalità per calcolare la dimensione aziendale dell'impresa in oggetto.

1. Si applica il comma 8 dell'art. 3 in base al quale, se il 25% del capitale è detenuto da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, l'impresa è di grande dimensione (in appendice, al punto 5, è precisato, tra l'altro, che l'università pubblica è considerata un ente pubblico).
2. Si applica l'art. 3 comma 3, laddove è previsto che si possa superare la quota del 25% in presenza di università, senza determinare la qualifica di associata, "*a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente*"; in questo caso, intendendo per "*stessi investitori*" le sole università, la condizione sembra essere soddisfatta per cui, le università, non essendo associate né collegate, non vengono prese in considerazione nel calcolo della dimensione dell'impresa istante;
3. Si applica l'art. 3 comma 3, considerando che le università *congiuntamente* agli altri investitori rientranti nello stesso comma (nel caso di specie solo il Comune, in quanto la CCIAA, per definizione, non può rientrare tra i soggetti di cui alla lettera d) sono collegati all'impresa richiedente; in tal caso, essendo gli stessi investitori congiuntamente collegati all'impresa richiedente, tutti i soggetti sono da considerarsi associati alla richiedente e nel calcolo della dimensione di quest'ultima, si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 3 (somma proporzionale).

**(BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA – 2^a RIUNIONE – 1-28/3/2006)
(INVESTITORI PUBBLICI).**

R. Si ritiene opportuno, al fine di fornire le indicazioni necessarie per effettuare il calcolo della dimensione di impresa, chiarire l'ambito di applicazione sia del comma 3, dell'articolo

3 del D.M. 18.4.2005 che del comma 8 del medesimo articolo e delle possibili interazioni tra le due disposizioni. In particolare:

- il comma 3 dell'articolo 3 del citato D.M., prevede che la quota del 25%, quota che determina la relazione di associazione tra imprese, può essere raggiunta o superata senza determinare tale relazione dalle categorie di investitori riportate al medesimo comma alle lettere a) (società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, ecc...), b) (università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro), c) (investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale) e d) (enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti), e solo nel caso in cui i predetti investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente, per la quale si vuole determinare la dimensione. Si ricorda inoltre che, come indicato al punto 3 dell'Appendice al citato D.M. 18/4/2005, qualora le predette categorie di investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa di cui si vuole determinare la dimensione aziendale, fermi restando i diritti che gli investitori stessi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa;
- il comma 8 dell'articolo 3 del citato D.M. 18/4/2005 stabilisce che un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico (a titolo esemplificativo: amministrazioni centrali, regioni, enti pubblici locali, università pubbliche, camere di commercio, ASL, enti pubblici di ricerca) oppure congiuntamente da più enti pubblici; da tale prescrizione sono esclusi i casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 3. Una lettura combinata delle predette disposizioni fa ritenere che nel caso di università pubbliche e/o enti pubblici di ricerca e/o enti locali (questi ultimi solo se con bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) che rientrano nelle fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 18/4/2005, le partecipazioni o i diritti di voto detenuti dagli stessi non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.

In relazione a quanto sopra indicato si chiarisce che:

- con riferimento all'intervento, diretto o indiretto, nella gestione dell'impresa da parte delle categorie di investitori di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 18.4.2005, si ritiene che l'esercizio dei diritti di cui si compone la partecipazione sociale ordinaria, ivi compreso il diritto di voto, non costituisce di per sé un comportamento che può essere qualificato in termini di intervento diretto o indiretto nella gestione dell'impresa. L'intervento diretto o indiretto nella gestione dell'impresa può invece discendere da altri indici. Si pensi a titolo d'esempio al caso in cui il socio sia titolare di speciali diritti che discendono, nelle società per azioni, dalla creazione di una particolare categoria di azioni ai sensi dell'articolo 2348 cc ovvero, nelle società a responsabilità limitata, dall'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società ai sensi dell'articolo 2468 cc;
- sempre con riferimento alle categorie di investitori di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato D.M., gli stessi risultano congiuntamente collegati all'impresa richiedente qualora due o più di detti investitori tra loro collegati detengano azioni o diritti di voto dell'impresa richiedente la cui sommatoria sia tale da determinare una relazione di collegamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del più volte citato D.M.;
- la determinazione della detenzione di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa da parte di enti pubblici, ai fini di cui al comma 8 dell'articolo 3 del citato D.M., si effettua sommando algebricamente le quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di voto detenute da ciascun ente pubblico. Tale sommatoria deve essere effettuata tenendo conto anche delle detenzioni indirette (cioè attraverso

un'impresa) da parte degli enti pubblici stessi; la detenzione indiretta si calcola, come riportato al punto 5 dell'Appendice al citato D.M., come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente (ovviamente, in presenza di un'unica detenzione indiretta che, ai fini di cui al comma 8 dell'articolo 3, deve essere pari o superiore al 25%, la detenzione dell'ente pubblico nell'impresa che detiene partecipazioni al capitale o diritti di voto nell'impresa richiedente deve essere pari almeno al 25%).

N. 7

D. La società A di cui si deve determinare la dimensione è stata costituita in data 23/05/2005 con sede negli USA, con un capitale sociale di US\$ 30.000.000 (pari a circa € 25.000.000); in data 19/08/2005 il capitale sociale è stato aumentato a US\$ 70.000.000 (pari a circa € 50.000.000). La società non risulta avere dipendenti, né risulta avere conseguito ricavi.

Alla data attuale, l'azionariato della società A risulta così composto:

- società B: 25%. La società B è stata costituita in data 07/07/2003 con sede in Svizzera, con un capitale sociale di CHF 400.000 (pari a circa € 258.000), successivamente aumentato in data 02/09/2004 a CHF 500.000 (pari a circa € 323.000). Il fatturato al 31/12/2004 è stato di CHF 499.600 (€ 322.000), mentre il totale di bilancio alla stessa data ammontava a CHF 1.339.637 (circa € 865.000). I soci della società B sono una persona fisica C (65,2%) e la società svizzera D (34,8%), quest'ultima controllata da una società tedesca capofila di un gruppo industriale avente circa 11.000 dipendenti e con un fatturato di circa € 1.300.000.000;
- società E: 75%. La società E è stata costituita in data 14/07/2005 con sede negli USA, con un capitale sociale di US\$ 10.000.000 (pari a circa € 8.500.000); in data 19/09/2005 il capitale sociale è stato aumentato a US\$ 150.000.000 (circa € 125.000.000). La società non risulta avere dipendenti, né risulta avere conseguito ricavi. I soci della società E sono una persona fisica F (60%) e la società B (40%).

(SVILUPPO ITALIA – 2^a RIUNIONE – 1-28/3/2006) (BILANCI IN VALUTA).

R. *Secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, gli elementi finanziari del fatturato e del totale di bilancio da prendere in considerazione al fine di determinare la dimensione dell'impresa devono essere ricavati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.*

Il quesito in esame pone il problema relativo alla traduzione in moneta di conto dei bilanci redatti in moneta non avente corso legale nello Stato nonché il problema della redazione dei bilanci in valuta secondo criteri non conformi ai principi nazionali.

Sulla prima questione si ritiene che, considerato l'interesse specifico di avere una fotografia ad una certa data di determinate voci di saldo, la conversione in euro delle poste avvenga secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, cambio che è possibile reperire attraverso le rilevazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Sul secondo problema, relativo alla possibilità che i suddetti bilanci in valuta possano essere redatti secondo criteri non conformi alla disciplina nazionale, si ritiene che, al fine di una corretta valutazione delle poste, il bilancio in valuta da prendere in considerazione al fine di determinare la dimensione aziendale non redatto secondo le disposizioni nazionali deve essere oggetto delle rettifiche necessarie a renderlo omogeneo ai principi nazionali tanto in ordine al contenuto della posta quanto in ordine ai criteri di valutazione.

N. 8

D. La società di cui si deve determinare la dimensione aziendale risulta controllata al 100% da una Holding senza dipendenti e con fatturato pari a zero, che in alcuni esercizi distribuisce dividendi alla impresa in oggetto. La Holding in oggetto è a sua volta controllata al 100% da una multinazionale che controlla altre Holding aventi medesima natura. Come deve essere stabilito l'eventuale collegamento? **(CONFAPI – 2^a RIUNIONE – 1-28/3/2006) (HOLDING)**

R. Per quanto è possibile desumere dalle informazioni riportate nel quesito, si dovrebbe essere in presenza di una relazione di “collegamento”. Ai fini della determinazione della dimensione aziendale devono essere quindi applicati i criteri fissati, dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dal decreto MAP 18/04/2005, per i casi di collegamento tra imprese che, come noto, non fanno alcuna differenza tra le “tipologie” di impresa.

N. 9

D. Si vuole determinare la dimensione aziendale di tre imprese A, B e C. L'impresa A è posseduta al 100% da una persona fisica, ha 100 dipendenti, fattura 20 milioni di euro e svolge un'attività all'interno della divisione 35 della Classificazione delle attività economiche ISTAT. L'impresa B è anch'essa posseduta al 100% dal proprietario dell'impresa A, ha 200 dipendenti, un fatturato di 40 milioni di euro e svolge un'attività ricompresa nella divisione ISTAT 28. Infine, l'impresa C è posseduta al 100% dall'impresa A, ha 10 dipendenti, fattura 2 milioni di euro e opera all'interno della divisione ISTAT 28. Non vi sono fatturazioni tra le tre imprese. Si vuole determinare la dimensione aziendale sia nel caso in cui non ci sia un bilancio consolidato tra A e C, sia nel caso in cui questo venga redatto. **(ASSOTEC – 2^a RIUNIONE – 1-28/3/2006) (COLLEGAMENTO TRAMITE PERSONE FISICHE)**

R. Il decreto MAP 18/04/2005 al punto 4 delle Note esplicative prevede che un'impresa possa essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Tale collegamento si determina se contemporaneamente si verificano le seguenti due condizioni: a) la persona (o il gruppo di persone) deve possedere in entrambe le imprese (congiuntamente nel caso di più persone) partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Il caso prospettato nel quesito è relativo ad una persona fisica che detiene, ai sensi dell'articolo 2359 cc, direttamente il controllo di due imprese (A e B) ed indirettamente il controllo di un'altra impresa (C). Ai fini del calcolo della dimensione aziendale si ritiene si debba operare nel seguente modo:

1) nel caso di calcolo della dimensione dell'impresa A, dovranno essere conteggiati interamente (se non già ripresi nel consolidato) anche i valori dell'impresa C (in quanto impresa collegata all'impresa A ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 18/4/2005) e non quelli dell'impresa B, in quanto con quest'ultima impresa non si registrano entrambe le condizioni previste dal punto 4 delle Note esplicative al D.M. 18/4/2005 (oltre al controllo da parte della stessa persona fisica anche l'operatività di entrambe le imprese nella stessa divisione Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 ovvero fatturato incrociato tra le imprese stesse);

2)nel caso di calcolo della dimensione dell'impresa B, dovranno essere conteggiati interamente anche i valori dell'impresa C (si registrano entrambe le condizioni previste dal punto 4 delle Note esplicative al D.M. 18/4/2005: controllo, anche se indirettamente, da parte della stessa persona fisica e operatività di entrambe le imprese nella stessa divisione ISTAT 2002); a quest'ultima dovranno essere anche aggiunti interamente (se non già ripresi nel consolidato) i dati dell'impresa A (in quanto impresa collegata all'impresa C ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 18/4/2005);

3)nel caso di calcolo della dimensione dell'impresa C, dovranno essere conteggiati interamente (se non già ripresi nel consolidato) anche i valori dell'impresa A (in quanto impresa collegata all'impresa C ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 18/4/2005) e dell'impresa B (si registrano entrambe le condizioni previste dal punto 4 delle Note esplicative al D.M. 18/4/2005: controllo da parte della stessa persona fisica e operatività di entrambe le imprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002).